

COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE N. 21 DEL 21/07/2026

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il sottoscritto dr. Pen Fabrizio, Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. 267/2000, nominato con delibera del consiglio comunale n. 1 del 15/02/2024,

premesso che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2026/2028;

con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2026 e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 con i relativi allegati;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2026 e' stato approvato il rendiconto 2025 determinando il seguente risultato di amministrazione:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2025)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2025				4.192.546,18
RISCOSSIONI	(+)	3.159.805,33	13.006.255,98	16.166.061,31
PAGAMENTI	(-)	2.894.440,41	13.499.980,67	16.394.421,08
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			3.964.186,41
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2025	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			3.964.186,41
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.311.144,03	2.372.993,65	7.684.137,68
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00

<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	532.053,35	2.273.308,36	2.805.361,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			436.451,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			3.797.629,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	(=)			4.608.881,00
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 :				
				2.361.469,62
				0,00
				0,00
Parte accantonata				0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025				40.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				25.079,00
Fondo perdite società partecipate				329.643,51
Fondo contenzioso				2.756.192,13
Fondo di garanzia debiti commerciali				
Fondo obiettivi di finanza pubblica				71.587,62
Altri accantonamenti				90.206,92
Totale parte accantonata (B)				290.498,00
				60.965,95
Parte vincolata				6.839,50
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
Vincoli derivanti da trasferimenti				520.097,99
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
Altri vincoli				
Totale parte vincolata (C)				0,00
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				
				1.332.590,88
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				0,00
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

Successivamente alla approvazione il bilancio di previsione 2026/2028 e' stato variato con i seguenti atti:

- Deliberazione di C.C. n.2 del 23/01/2026 “variazione urgente in esercizio provvisorio 2026.2028”
- Deliberazione G.C. n. 77 del 12/03/2026 “Variazione di bilancio per somme esigibili”;
- Deliberazione G.C. n. 78 del 12/03/2026 “Variazione di cassa e residui ai fini del D.Lgs.118/2011”
- Deliberazione G.C. n.79 del 12/03/2026 “Variazione urgente di bilancio di previsione 2026.2028”

- Determinazione n.123 del 09/03/2026 “Variazione compensativa della spesa ai sensi dell’art.175, comma 5 quater del D.Lgs.267/2000”
- Deliberazione G.C. n.98 del 23/03/2026 “Variazione urgente di bilancio di previsione 2026.2028”;
- Determinazione n.196 del 24/03/2026 “Variazione compensativa della spesa ai sensi dell’art.175, comma 5 quater del D.Lgs.267/2000
- Determinazione n.225 del 30/03/2026 “Variazione compensativa della spesa ai sensi dell’art.175, comma 5 quater del D.Lgs.267/2000”
- Deliberazione G.C. n.120 del 15/04/2026 “Variazione urgente di bilancio di previsione 2026.2028”
- Determinazione n.264 del 15/04/2026 “Variazione compensativa della spesa ai sensi dell’art.175, comma 5 quater del D.Lgs.267/2000”;
- Deliberazione G.C. n.148 del 15/05/2026 “Variazione urgente di bilancio di previsione 2026.2028”
- Determinazione n.322del 14/05/2026 “Variazione compensativa della spesa ai sensi dell’art.175, comma 5 quater del D.Lgs.267/2000”
- Deliberazione di C.C. n.27 del 08/06/2026 “Variazione del bilancio 2026.2028, art.175 del D.Lgs.267/2000”
- Determinazione n.370 del 25/05/2026 “Variazione compensativa della spesa ai sensi dell’art.175, comma 5 quater del D.Lgs.267/2000”
- Deliberazione G.C. n.206 del 24/06/2026 “Variazione urgente di bilancio di previsione 2026.2028”
- Deliberazione G.C. n. 218 del 06/07/2026 “Variazione urgente di bilancio di previsione 2026.2028
- Deliberazione G.C. n. 220 del 10/07/2026 “Variazione urgente di bilancio di previsione 2026.2028

L’Ente con delibera n. 25 del 8/6/2026 ha preso atto del piano tariffario Tari per il 2026, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione, procede all'esame della documentazione che gli è stata trasmessa relativa alla variazione generale di assestamento ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g) in particolare la relazione del responsabile del servizio finanziario.

L'Ente ha ritenuto necessario procedere con l'assestamento del bilancio di previsione 2026/2028 comprendente la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Si è reso pertanto necessario effettuare variazioni al bilancio di previsione 2026/2028 e al DUP 2026/2028 al fine di non pregiudicare l'attività dei servizi interessati. Le variazioni sono elencate negli allegati alla proposta oggetto di deliberazione.

Le verifiche per la salvaguardia degli equilibri di bilancio effettuate hanno riguardato:

- Programmazione e andamento delle entrate e delle spese
- Programmazione e gestione della cassa
- La gestione dei residui attivi e passivi
- La gestione del fondo pluriennale vincolato
- Debiti fuori bilancio
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Riflessi sul bilancio degli organismi partecipati.

In data 21/07/2026 il sottoscritto ha ricevuto mezzo pec una nuova versione della “Relazione sugli equilibri 2026-2028” predisposta dal responsabile del servizio finanziario. Le correzioni hanno riguardato l'importo Tari e l'importo di solidarieta' comunale. L'analisi del sottoscritto della nuova versione della relazione porta alla conclusione che risultano comunque salvaguardati gli equilibri del bilancio 2026/2028.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in oggetto ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Il Revisore Unico, analizzati i documenti ricevuti, relativi alla variazione di assestamento ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026/2028, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consigliare avente ad oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Oleggio, 21/07/2026

Il Revisore Unico
Dott. Pen Fabrizio firma digitale